

Stress termico. In caso di sospensione dell'attività le imprese possono accedere alla cassa integrazione INPS



*In un comunicato congiunto dei due enti previdenziali le iniziative promosse a sostegno di lavoratori e aziende alle prese con il caldo record di questa estate. L'integrazione salariale può essere richiesta quando il termometro supera i **35° centigradi**, ma saranno considerate idonee anche le temperature "percepite".*

Mentre le temperature continuano a salire fino a toccare livelli record, Inail e Inps con un comunicato stampa congiunto illustrano le iniziative promosse per sostenere lavoratori e imprese nella gestione dello stress termico.

Anche l'afa rientra nella causale "eventi meteo". Con riferimento alla questione del riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovute al caldo eccessivo, nel comunicato congiunto l'Inps chiarisce che la causale "eventi meteo" è invocabile dall'azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causata dalle temperature elevate.

A questo proposito, l'Istituto nazionale di previdenza sociale precisa che sono considerate "elevate" le temperature superiori ai 35° centigradi.

Anche temperature inferiori, però, possono essere ritenute idonee ai fini del riconoscimento dell'integrazione salariale.

Dai lavori stradali alle costruzioni il problema riguarda molti settori. La valutazione sull'integrabilità della causale "eventi meteo", infatti, **deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteorologici ma anche a quelle "percepite"**, che sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione.

È il caso, per esempio, dei lavori di stesura del manto stradale e di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, delle attività all'aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche, più in generale, di tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi che non possono essere protetti dal sole o che comportano l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

La Cigo riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dispone lo stop delle lavorazioni.

L'Inps spiega inoltre che l'azienda, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica allegata, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle medesime giornate, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l'entità della temperatura, né, tantomeno, deve produrre i bollettini meteo. Nel rispetto dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che vieta alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, l'Inps provvederà infatti ad acquisire autonomamente i bollettini meteo e a valutarne le risultanze, anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto. Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l'Inps riconosce la

Cigo in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui lo stop sia dovuto a temperature eccessive.

inpsDownload